



OPUSCOLO INFORMATIVO

**Rischi lavorativi specifici negli ambienti
dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
OPERA PIA COIANIZ
e misure di prevenzione ed emergenza**

Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai
lavoratori autonomi per lavori affidati all'interno dell'Azienda
pubblica di servizi alla persona Opera Pia Coianiz

ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08.



INTRODUZIONE

Obiettivo del presente opuscolo è quello di fornire le informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti dell'Opera Pia Coianiz sulla loro incidenza rispetto al personale addetto ad attività non sanitarie (es. le attività di manutenzione, le pulizie, ecc.), attività che spesso sono affidate in appalto o contratto d'opera all'interno dell'Azienda stessa. Esso raccoglie quindi le principali indicazioni di sicurezza predisposte dall'Opera Pia Coianiz in applicazione dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08. Appare chiaro che per il perseguimento delle migliori condizioni di sicurezza nei lavori affidati a personale non sanitario all'interno dell'Opera Pia Coianiz, risulta di primaria importanza l'attivazione di un flusso informativo fra i diversi soggetti implicati: datore di lavoro committente, datore di lavoro della ditta appaltatrice, responsabile/i dei reparti e servizi interessati ai lavori, ufficio preposto alla gestione dell'appalto, Direzione Sanitaria, Servizio di prevenzione e protezione. Il presente opuscolo si configura quale supporto operativo nel contesto di questo flusso di informazioni.

Le informazioni e indicazioni contenute nel presente opuscolo costituiscono adempimento, da parte del datore di lavoro committente (datore di lavoro dell'Opera Pia Coianiz), dell'obbligo di fornire alle imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il presente opuscolo costituisce inoltre parte integrante del processo di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione in caso di compresenza di più ditte in uno stesso luogo di lavoro (D.Lgs n. 81/08, art. 26 c.2 lett. b), processo la cui promozione è in capo al DDL committente (D.Lgs n. 81/08, art. 26 c.3). Il suddetto obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, come stabilito al c. 3 dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08. Si è tuttavia ritenuto utile riportare nel presente opuscolo anche alcune indicazioni relative a rischi specifici propri di attività tipicamente affidate a ditte appaltatrici all'interno della casa di riposo: queste indicazioni, frutto dell'esperienza maturata sull'argomento nell'ambito dell'Opera Pia Coianiz, sono da intendersi esclusivamente quali suggerimenti - non esaustivi di tutti i possibili rischi propri di queste attività - rivolti ai datori di lavoro delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.

Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 che detta norme sui contratti d'appalto e contratti d'opera.



Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente)

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)



3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture (*Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente*). Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; (*Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente*)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di



somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetto a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lett. u) dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro, il dirigente e per ciascun lavoratore)



RASSEGNA DEI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AMBIENTE DI TIPO OSPEDALIERO E LORO INCIDENZA SUI LAVORATORI NON ADDETTI AD ATTIVITÀ SANITARIE

AGENTI BIOLOGICI

Considerazioni generali

I rischi di esposizione a microrganismi, endoparassiti umani, vettori virali, agenti biologici patogeni, sussiste in tutti i reparti preposti ai servizi di assistenza. Il rischio biologico più rilevante è quello associato agli agenti virali a trasmissione ematica (sangue), come il virus dell'epatite e quello dell'immunodeficienza umana (HIV).

La trasmissione occupazionale di questi virus e di altri agenti infettivi a trasmissione ematica, avviene solitamente in seguito a esposizione con sangue o altri liquidi biologici infetti, in seguito a punture o tagli provocate da aghi o taglienti inopportuno manipolati o non correttamente eliminati, ed è comunque in stretta relazione con le attività sanitarie svolte. La stretta osservanza dell'applicazione delle precauzioni universali per la manipolazione e lo smaltimento di fluidi, dei materiali biologici e degli scarti potenzialmente infetti, il corretto uso di contenitori rigidi per aghi o taglienti associata alla osservanza delle corrette procedure per la manipolazione dei campioni biologici, riduce al minimo questo rischio per gli operatori sanitari e ne riduce al minimo anche l'incidenza sulle attività non sanitarie affidate ad imprese esterne o lavoratori autonomi.

La specifica informazione ai lavoratori esterni al reparto che devono operare all'interno dello stesso, operata da parte del personale responsabile del reparto, costituisce fattore determinante per la riduzione del rischio biologico.

Indicazioni generali sul rischio biologico nelle attività non sanitarie di servizio e supporto in ambiente di tipo socio sanitario (pulizia e sanificazione, manutenzione in genere, servizi economici)

Durante l'attività di pulizia degli ambienti (o le attività di manutenzione in genere), risulta, di norma, molto bassa la possibilità di contaminazione biologica per le motivazioni di seguito espresse.

Innanzitutto si rileva che detta modalità di contagio, come espresso nel precedente paragrafo, si può generalmente verificare quando c'è un contatto diretto con il paziente e nell'esecuzione di procedure sanitarie e assistenziali che sono di competenza esclusiva del personale addetto all'assistenza.

Oltre a quanto sopra, la garanzia di adeguate condizioni di sicurezza per il personale di ditte esterne operante all'interno dei luoghi di assistenza, è assicurata dall'applicazione delle precauzioni essenziali di sicurezza comunemente adottate in ogni ambiente sanitario, l'applicazione delle quali è controllata dal responsabile di reparto.

Più in particolare ogni responsabile di reparto deve favorire lo svolgimento dell'attività degli operatori di ditte esterne evitando loro l'esposizione accidentale ad agenti biologici accertando la sussistenza di quanto segue :

- osservanza, da parte del personale di assistenza, dell'applicazione delle precauzioni universali per la manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente infetti nei modi e nei tempi previsti (corretto smaltimento di aghi e taglienti in contenitori rigidi..);
- controllo sistematico della adeguatezza ed osservanza delle corrette procedure in uso in reparto per quanto attiene la manipolazione dei campioni biologici;
- fornitura di informazioni sistematiche al personale delle ditte appaltanti in merito agli eventuali rischi di esposizione, soprattutto riguardo ai pazienti sottoposti a misure cautelative di isolamento; a questo proposito, il responsabile di reparto deve fornire informazioni sulle modalità di trasmissione degli agenti infettivi e sulle misure cautelative da adottare. (In questa evenienza i pazienti/ospiti vengono inviati in ospedale per le opportune cure e profilassi).



Dette informazioni devono riguardare:

- l'eventuale necessità ed il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare
- l'eventuale necessità di utilizzare sovra camici o quant'altro a protezione della persona
- le procedure che possono potenzialmente esporre al rischio di contagio durante il normale svolgimento delle pulizie.

Il personale addetto alle operazioni di pulizia ordinaria, straordinaria o di manutenzione in genere deve sempre osservare quanto segue:

- ⇒ Prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia ordinaria, straordinaria o di manutenzione in genere, è necessario che il personale addetto si rivolga al responsabile del reparto (o all'addetto da lui incaricato), per richiedere informazioni su eventuali circostanze di rischio specifico per le quali sia necessario adottare particolari misure di prevenzione.
- ⇒ In caso di infortunio attenersi alle procedure stabilite dal proprio datore di lavoro (per lavoratori non dipendenti dall'Opera Pia Coianiz: responsabile dell'impresa appaltatrice) ed avvisare comunque anche il responsabile del reparto interessato.

Alcune precauzioni contro il rischio biologico proprio delle operazioni di pulizia e sanificazione

Viste le particolarità ambientali in cui è svolto il lavoro, all'interno di una struttura di tipo sanitaria, si ritiene opportuno indicare alcuni principi generali di sicurezza che l'impresa appaltatrice deve considerare nell'ambito della valutazione dei rischi di sua competenza, al fine di ridurre l'esposizione a rischio biologico dei propri lavoratori.

- Ogni operatore deve indossare idonea divisa da lavoro, completa di calzature antiscivolo, possibilmente idrorepellenti e chiuse completamente o almeno nella parte anteriore; è da evitare l'uso di ciabatte o zoccoli che non garantiscano la copertura completa dell'avampiede o che non diano garanzia di corretta calzabilità durante lo svolgimento del lavoro. L'utilizzo di calzature aperte può costituire causa di infortunio a seguito di traumatismi per colpi accidentali in punti quali le ruote dei letti, gli spigoli delle porte, ecc. . Non garantiscono inoltre un corretto isolamento del piede dall'acqua nelle procedure che prevedono l'utilizzo di deceranti con conseguente spargimento di liquidi in consistente quantità sui pavimenti.
- Prima delle normali operazioni di pulizia indossare guanti in gomma vinilica, con contenimento dell'avambraccio (tipo domestico), da sostituire in base agli ambienti cui sono dedicati (possibilmente differenziati per colore: 1 paio per le zone di degenza, 1 paio per i bagni). Tutti gli operatori dovranno essere debitamente informati in merito alle corrette procedure di manutenzione dei guanti in dotazione (pulizia dopo l'utilizzo, valutazione dell'usura, ecc.). E' sconsigliato l'uso di guanti monouso in lattice in quanto facilmente perforabili e perché non garantiscono sicura tenuta per evitare il contatto della cute con i preparati detergenti e/o disinfettanti utilizzati per le pulizie; possono inoltre essere causa di sensibilizzazioni cutanee al lattice del personale esposto.
- Devono essere messi a disposizione, da parte della ditta appaltatrice, presidi protettivi quali sovra camici e mascherine idonee al tipo di lavoro, da indossare ogniqualvolta il responsabile di reparto ne faccia segnalazione.
- Evitare assolutamente:
 - di introdurre le mani in cestini o sacchi per la raccolta dei rifiuti;
 - di raccogliere aghi o altro senza le dovute precauzioni; avvisare il personale di assistenza per evitare incidenti e per provvedere al corretto smaltimento;
 - di manipolare apparecchi o presidi a contatto con gli ospiti.



Rischio biologico connesso alla movimentazione e stoccaggio dei rifiuti ospedalieri

Il personale addetto alla movimentazione ed al trasporto al luogo di stoccaggio dei contenitori dei rifiuti ospedalieri non assimilabili agli urbani, è esposto a rischio potenziale di contaminazioni biologiche in seguito a puntura, taglio o contatto accidentale con materiale biologico contenuto nei rifiuti, in seguito ad errate procedure di manipolazione.

Al fine di evitare questa possibilità, è necessario che i lavoratori addetti alla movimentazione rifiuti siano correttamente edotti, da parte dei rispettivi datori di lavoro, sulla natura dei materiali che devono trasportare.

É assolutamente vietato quanto segue:

- a) aprire i contenitori ed introdurre le mani, o capovolgere gli stessi con rischio di fuoriuscita del materiale contenuto;
- b) manipolare i contenitori senza avere indossato idonei guanti protettivi forniti dal datore di lavoro; si consiglia l'uso di guanti protettivi anche per le operazioni di pulizia dei carrelli utilizzati per il trasporto;
- c) toccare a mani nude i contenitori visibilmente sporchi o umidi; in questo caso segnalare ai responsabili di reparto l'inconveniente affinché sia possibile la sostituzione del contenitore in sicurezza.

Si raccomanda l'uso di una divisa da lavoro da indossare durante le manovre di raccolta e stoccaggio dei rifiuti ospedalieri non assimilabili agli urbani e di idonee calzature antiscivolo, onde prevenire incidenti da caduta o scivolamento.

Rischio biologico connesso al servizio di lavanderia e guardaroba

Il rischio di esposizione ad agenti biologici per il personale del servizio di lavanderia e guardaroba è molto limitato.

In letteratura non sono riportati casi di patologie infettive a carico del personale addetto a questo servizio, anche se sono da segnalare rischi di contatto accidentale con materiale biologico in seguito a puntura accidentale causata da presidi erroneamente smaltiti tra la biancheria.

Le disposizioni impartite ai reparti al fine di identificare in modo inequivocabile la biancheria sporca con materiale o fluidi biologici, riduce il rischio di entrare in contatto con queste sostanze.

Per evitare che comunque si verifichino incidenti da esposizione a materiale biologico si raccomanda a tutto il personale operante in questo servizio di:

- a) **evitare** di aprire i sacchi contenenti biancheria o effetti lettereci identificati come potenzialmente infetti;
- b) **evitare** la cernita manuale della biancheria e comunque, durante tutte le manipolazioni di carico macchina e manipolazione, indossare obbligatoriamente idonei guanti protettivi resistenti al taglio, al fine di evitare rischi di puntura accidentale con taglienti erroneamente contenuti nella biancheria;
- c) indossare guanti protettivi durante le operazioni di sfoderamento di materassi e cuscini e provvedere alla disinfezione in autoclave di tutti gli effetti lettereci visibilmente macchiati (anche se le macchie sono di piccole dimensioni);
- d) indossare idonei guanti vinilici durante le operazioni di rifoderatura degli effetti lettereci.



Rischio biologico connesso ai servizi di manutenzione in genere (impianti tecnologici, macchinari, apparecchiature in genere)

In generale si deve osservare che, fermo restando il rispetto delle elementari norme igieniche, per il personale, interno o esterno, operante in questo settore il rischio di contrarre patologie di origine infettiva negli ambienti di tipo socio sanitario non è superiore rispetto alle medesime attività svolte in altri ambienti di lavoro. Pertanto, per questo personale la possibilità di contrarre patologie di origine infettiva sul luogo di lavoro è da ritenersi estremamente bassa.

In caso di interventi di manutenzione da effettuare nei reparti, se si richiede l'intervento all'interno delle camere degli ospiti, si raccomanda di rivolgersi preventivamente al personale di reparto per acquisire informazioni in merito ad eventuali misure cautelative da adottare.

Si raccomanda, soprattutto per gli interventi che riguardano la manutenzione di bagni e/o servizi igienici, l'utilizzo di guanti protettivi in gomma e di stivali, e di eventuali altri mezzi barriera onde impedire il contatto con liquami o acque sporche.

Norme per la prevenzione delle infezioni da Aspergillo (durante l'esecuzione dei lavori)

L'Aspergillus spp è un fungo ubiquitario che è stato isolato da aria non filtrata, sistemi di ventilazione, polvere contaminata sollevata nel corso di ristrutturazioni e costruzioni ospedaliere, superfici orizzontali, cibo e piante ornamentali. L'aspergillosi nosocomiale rappresenta una causa sempre più frequentemente riconosciuta di rischio negli ospiti con elevato grado di immunocompromissione.

Gli interventi di costruzione o ristrutturazione ospedaliera, soprattutto per lavori interni o in contiguità alle attività sanitarie, dovranno rispettare le seguenti precauzioni che saranno applicate in funzione dell'effettivo livello di rischio per gli ospiti sopra richiamato, secondo il parere dalla direzione sanitaria della struttura:

- a) costruire delle barriere tra le aree di degenza degli ospiti e le aree in cui si svolgono i lavori, per prevenire l'ingresso di polvere nelle aree di degenza; tali barriere (ad es. di plastica o muri a secco) dovrebbero essere impermeabili all'Aspergillus spp;
- b) lavorare mantenendo una condizione di umidità sufficiente a ridurre la dispersione di polveri;
- c) utilizzare attrezzature con sistemi di aspirazione;
- d) deve essere data informazione al personale ed ai visitatori sulle zone in cui è interdetto il passaggio, anche mediante adeguata segnaletica; devono essere individuati e segnalati i percorsi alternativi;
- e) con l'utilizzo di segnaletica o di altri idonei accorgimenti, dirigere il passaggio delle persone provenienti dalla zona dei lavori lontano dalle aree di degenza, in modo da limitare al massimo l'apertura e chiusura di porte (o altre barriere) che possono provocare la diffusione di polveri, ingresso di aria o tracce di polvere nelle aree di degenza dei pazienti;
- f) stabilire la tempistica di attività del cantiere con relativi orari di lavoro;
- g) rimuovere il materiale di risulta con modalità tali da evitare la dispersione di polvere;
- h) la zona di lavoro deve essere adeguatamente pulita ogni giorno;
- i) nel caso di lavori effettuati all'interno della casa di riposo, valutare la necessità di creare e mantenere una pressione negativa rispetto alle adiacenti aree di degenza.

La Ditta appaltatrice potrà individuare, in sostituzione ai provvedimenti sopra riportati, soluzioni tecniche alternative equivalenti che saranno proposte alla direzione sanitaria e/o al servizio tecnico della casa di riposo.



AGENTI CHIMICI

Considerazioni generali

In tutti i settori della casa di riposo sono in uso sostanze chimiche.

I provvedimenti idonei alla prevenzione dell'esposizione incongrua a sostanze di origine chimica sono: l'adeguata segnalazione dei rischi correlati all'uso di sostanze chimiche, con particolare riguardo alla presenza di adeguata etichettatura su tutti i contenitori, la presenza delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate, la corretta informazione degli operatori che utilizzano dette sostanze.

Nei reparti, le sostanze chimiche più diffuse sono i detersivi ed i disinfettanti.

Si raccomanda attenzione nella manipolazione od utilizzo che riportano in etichetta le frasi di rischio R40 ('possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti'), R45 ('può provocare il cancro') e R49 ('può provocare il cancro per inalazioni'). Si segnala che i farmaci non riportano queste frasi di rischio, in quanto non obbligatoria la segnalazione sulle sostanze farmaceutiche.

Rischi chimici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

È assolutamente vietato manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze chimiche eventualmente presenti negli ambienti della casa di riposo in cui le ditte sono chiamate ad operare senza giustificato motivo e senza esplicita autorizzazione del responsabile del reparto. Per quanto attiene le sostanze chimiche che possono essere comunque presenti negli ambienti, si richiama l'attenzione al fatto che le stesse – sotto la responsabilità dei responsabili di reparto - risultano chiuse in contenitori etichettati a norma di legge ed ogni eventuale problema o contatto accidentale con esse va immediatamente riferito al responsabile del reparto che suggerirà i provvedimenti del caso.

L'esposizione ad agenti chimici, per quanto riguarda il personale delle ditte appaltatrici, ed in particolare per il personale delle ditte impegnate nelle operazioni di pulizia, movimentazione dei rifiuti, manutenzione, si può considerare limitato all'esposizione a sostanze (detersivi/disinfettanti, solventi, ecc) impiegate per lo svolgimento delle attività in oggetto.

Allo scopo di garantire la sicurezza nell'impiego di dette sostanze, ogni ditta appaltatrice dovrà procurare le schede di sicurezza di ogni prodotto utilizzato e provvedere all'informazione dei propri dipendenti in merito al corretto utilizzo delle sostanze e degli idonei DPI.

La stretta osservanza delle "disposizioni generali di sicurezza" riportate nell'apposito paragrafo del presente documento, unitamente al rispetto dei principi comportamentali dei lavoratori, contenuti in particolare nell'articolo 20 del D.Lgs 81/08, sono tali da ridurre al minimo l'incidenza di questo fattore di rischio nei confronti del personale di ditte esterne e/o del personale comunque non sanitario chiamato ad operare nelle aree nelle quali lo stesso rischio è presente.

RISCHIO ELETTRICO

Considerazioni generali

I principali effetti sulla salute sono: scosse dolorose, arresti respiratori, bruciature profonde (elettriche e termiche), irregolarità del ritmo cardiaco, morte.

L'esposizione può avvenire quando c'è una mancanza di manutenzione ad una qualsiasi delle attrezzature elettriche, in caso di abuso e di mancanza di conoscenza dell'attrezzatura e/o dei suoi controlli. Le atmosfere arricchite di ossigeno e l'acqua possono contribuire a rendere le condizioni più rischiose.



Al fine di garantire un idoneo contenimento dei rischi per il personale utilizzatore di impianti e attrezzature elettriche, lo stesso personale deve porre particolare attenzione a che la strumentazione di qualsiasi tipo, i macchinari e gli impianti siano in buono stato, perfettamente funzionanti e non danneggiati: ogni situazione ritenuta non idonea, deve essere segnalata tempestivamente al Servizio Tecnico e della Sicurezza della casa di riposo per le verifiche del caso; allo stesso servizio deve essere segnalata tempestivamente ogni "scossa elettrica", anche se di modesta entità, proveniente da qualsiasi tipo di attrezzatura elettrica.

È opportuno che l'allacciamento di apparecchi elettrici alla rete dell'OPC, a qualsiasi titolo, sia preceduto da una verifica degli stessi da parte dell'ufficio preposto (Servizio Tecnico e della Sicurezza), per accertarne la rispondenza alle norme di sicurezza vigenti e la compatibilità con rete elettrica della struttura.

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE PER LE IMPRESE APPALTATRICI O DEI SINGOLI LAVORATORI AUTONOMI

Le ditte in appalto che per lo svolgimento delle proprie attività utilizzano utensili o macchinari ad alimentazione elettrica, devono utilizzare solo apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia, e provvedere alla loro corretta manutenzione.

Per tutto ciò che attiene l'alimentazione delle apparecchiature elettriche, le imprese dovranno acquisire le necessarie informazioni dal Servizio Tecnico dell'Opera Pia Coianiz ed attenersi strettamente alle indicazioni dallo stesso fornite.

Particolare attenzione va posta all'eventuale utilizzo di apparecchiature o utensili elettrici in prossimità di punti di erogazione gas medicali a motivo dell'aumentato rischio di incendio e/o esplosione; in questi casi è sempre necessario accertare che non sussistano dispersioni o situazioni di pericolo, chiedendo informazioni al responsabile del reparto e/o al servizio manutentivo dell'OPC, in cui si dovrà operare.

SICUREZZA ANTINCENDIO

L'incendio è una tipologia di rischio potenzialmente presente in tutte le attività.

Il carico di incendio potenziale, comunque contenuto, è costituito in gran parte dagli arredi e nei locali destinati ad ufficio o archivio, dal materiale cartaceo accumulato sugli scaffali o presente sulle postazioni.

Gli inneschi potenziali possono derivare da:

- cortocircuito elettrico;
- superfici calde (piastre elettriche, stufe);
- fiamme libere (cucina della casa di riposo);
- mozziconi di sigaretta (inosservanza del divieto di fumare)

Nei locali adibiti a centrale termica, nei locali della cucina, nei pressi dei serbatoi di gas medicali liquefatti, del deposito gas medicali e del deposito sostanze infiammabili il pericolo d'incendio è più significativo che nel resto della Azienda, data la presenza di gas o sostanze infiammabili (metano, alcool etilico...) o comburenti (ossigeno).

Nei reparti di degenza, il rischio di incendio è più elevato a causa della ridotta autonomia di spostamento degli ospiti e dei visitatori potenzialmente presenti.

Ulteriori maggiori rischi di incendio possono essere presenti nei reparti con numerose utenze elettriche (nei locali tecnici ospitanti quadri elettrici di distribuzione).

Particolare attenzione viene posta al rischio di incendio nel normale svolgimento di tutte le attività sanitarie. In generale vengono adottate dall'Opera Pia Coianiz le misure di prevenzione (atte a limitare la possibilità di insorgenza dell'incendio) e le misure di protezione (atte a proteggere le persone in caso di incendio: impianti di rilevazione, impianti e dispositivi di spegnimento, definizione del piano di emergenza).



Ai fini del contenimento del rischio d'incendio le vie e le uscite di sicurezza devono essere lasciate sgombre da qualsiasi tipo di materiali; i dispositivi antincendio devono essere correttamente ubicati ed in buono stato:

ogni situazione ritenuta non idonea deve essere segnalata tempestivamente al Servizio Tecnico per le verifiche del caso.

In caso di lavori in prossimità delle centrali termiche/serbatoio ossigeno/deposito gas medicali, gli Appaltatori coinvolti dovranno ottenere autorizzazione da parte del Coordinatore dei lavori, applicandone scrupolosamente le eventuali disposizioni impartite.

È comunque fatto divieto di:

- fumare in tutti locali della struttura
- usare fiamme libere all'interno della Struttura
- realizzare stoccaggi di materiale infiammabile/combustibile all'interno della Struttura (in caso di autorizzazione, lo stoccaggio dovrà essere idoneamente realizzato, segregato e segnalato)

In caso di emergenza il comportamento che ogni lavoratore, operante a qualsiasi titolo all'interno degli ambienti dell'Opera Pia Coianiz, deve tenere, è riportato nel paragrafo "procedura generale di emergenza" all'interno del presente documento.

Comunque ciascun Appaltatore è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza da parte del proprio personale, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi.

GAS COMPRESSI, BOMBOLE

I gas compressi sono utilizzati in molti ambienti sanitari. Si possono trovare in contenitori (bombole) di varie dimensioni e allo stato puro o composto (esempi: ossigeno, aria medica).

I gas compressi possono essere tossici, infiammabili ed esplosivi. Tali effetti derivano dalla compressione del gas e dagli effetti sulla salute che possono avere i prodotti chimici stessi.

Il controllo di questo fattore di rischio comporta essenzialmente l'adozione di cautele in tutte le fasi di utilizzo dei gas compressi e manipolazione dei relativi recipienti; queste cautele sono essere oggetto di specifica formazione e informazione degli operatori sanitari esposti a questo fattore di rischio.

La stretta osservanza delle "disposizioni generali di sicurezza" riportate nell'apposito paragrafo del presente documento, unitamente al rispetto dei principi comportamentali dei lavoratori, contenuti in particolare nell'articolo 20 del D.Lgs 81/08, sono tali da ridurre al minimo l'incidenza di questo fattore di rischio nei confronti del personale di ditte esterne e/o del personale comunque non sanitario chiamato ad operare nelle aree nelle quali lo stesso rischio è presente.

MEZZI DI TRASPORTO

Questo rischio è legato alla presenza di mezzi di trasporto (ambulanze; autovetture del personale della struttura; autovetture dei visitatori; camion dei fornitori, ecc.) circolanti all'interno dell'area di competenza della casa di riposo.

La circolazione dei mezzi di trasporto all'interno delle vie di circolazione è regolamentata da direzioni di marcia obbligatorie, così come ne è limitata la velocità di circolazione, a cui l'appaltatore ed i relativi sub appaltatori devono attenersi obbligatoriamente e scrupolosamente.

Le aree di parcheggio degli autoveicoli e delle autoambulanze sono delimitate da apposita segnaletica orizzontale.



È vietato ostruire le vie di passaggio e l'accesso ai padiglioni, dato che il transito dei veicoli di soccorso (autoambulanze, VV.F., ecc..) deve essere garantito in ogni circostanza.

In caso di lavori che vadano ad interessare il manto stradale o comunque la viabilità interna della struttura, gli Appaltatori dovranno coordinarsi con il Servizio Tecnico, dal quale dovranno ottenere espressa autorizzazione.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE O LAVORATORE AUTONOMO E GESTIONE RISCHI DI INTERFERENZE

L'Appaltatore/lavoratore autonomo deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

- il D.Lvo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. del 10/03/1998 recante: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- D.M. del 18/09/2002 recante: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Nel contesto degli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme si richiama in particolare che lo stesso deve:

- ⇒ rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dalla stazione appaltante;
- ⇒ impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- ⇒ istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- ⇒ richiedere al personale a qualunque titolo da lui coinvolto nel presente appalto la collaborazione, nei termini e modi pianificati dall'Opera Pia Coianiz, nell'attuazione del piano di emergenza/evacuazione aziendale: in tale contesto potrà essere richiesto che il suddetto personale venga chiamato a far parte della squadra di emergenza ai sensi del DM 10/03/1998";
- ⇒ dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- ⇒ controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
- ⇒ predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- ⇒ fornire all'Amministrazione dell'Opera Pia Coianiz tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo;
- ⇒ attuare la cooperazione e coordinamento, con l'appaltante e ogni altro lavoratore – autonomo, ditta appaltatrice o subappaltatrice – presente nei luoghi di lavoro nei quali è chiamato ad operare, nello scambio delle informazioni ed in ogni ulteriore azione di prevenzione e protezione volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore riguardo alla sicurezza, l'Opera Pia Coianiz ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.



DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO DELL'APPALTATORE LAVORATORE/AUTONOMO

In fase di presentazione delle offerte le ditte concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti/informazioni in relazioni alle attività oggetto dell'appalto:

1. Documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell'appalto;
2. Modalità operative di prevenzione d'incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi specifici propri dell'attività appaltata (istruzioni, procedure, ecc.);
3. Elenco completo delle sostanze e preparati utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date ai lavoratori esposti;
4. Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei lavori;
5. Mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
6. Dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all'uso;
7. Organizzazione prevista per la gestione delle problematiche d'igiene e sicurezza: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
8. Nominativo/i del/i Rappresentante/i dei Lavoratori;
9. Formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza dello specifico lavoro appaltato;
10. Soluzioni previste per eliminazione o riduzione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell'appaltatore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nella casa di riposo (dipendenti OPC, ditte terze, visitatori, ecc.);
11. Adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia d'igiene e sicurezza del lavoro.

L'Amministrazione dell'OPC si riserva la facoltà di richiedere il riesame del piano qualora lo ritenga inadeguato.

RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.Lgs. n. 81/08

In osservanza dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 , la stazione appaltante:

- a) Fornisce all'Appaltatrice puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nel presente opuscolo;
- b) Promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e a tal fine ha predisposto il "documento unico di valutazione dei rischi interferenti", di seguito denominato DUVRI, contenente le misure per eliminare o, in caso di impossibilità, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI è allegato al capitolato speciale d'appalto relativo alla procedura pubblica di gara indetta per l'affidamento di lavori / servizi / forniture ed è aggiudicata dall'appaltatore / lavoratore autonomo.



L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 proseguirà durante il corso dell'appalto mediante riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza indette dalla stazione appaltante di sua iniziativa o su richiesta dell'aggiudicatario. La prima riunione di coordinamento avrà luogo prima dell'avvio delle attività appaltate.

Nella prima riunione di coordinamento della sicurezza saranno discussi i documenti di cui al precedente punto B predisposti dall'aggiudicatario ed il DUVRI predisposto dall'appaltante.

MISURE DI PREVENZIONE PER IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI

Sono qui di seguito puntualizzate alcune significative disposizioni alle quali il personale delle imprese ed i lavoratori autonomi devono tassativamente attenersi durante le attività svolte negli ambienti dell'Opera Pia Coianiz:

È OBBLIGATORIO

1. Prima dell'inizio dei lavori avvisare del proprio accesso il Coordinatore del Servizio Tecnico e della sicurezza e/o il responsabile del reparto/servizio in cui l'impresa/lavoratore autonomo deve operare, comunicandogli gli interventi lavorativi previsti nell'appalto/incarico ed gli eventuali rischi a terzi che da questi possono derivare;
2. Seguire i percorsi di accesso ai posti di lavoro indicati dall'Opera Pia Coianiz ;
3. Segnalare, limitare o vietare l'accesso all'ambiente e/o alla zona di lavoro interessata;
4. Accertarsi, dal responsabile del reparto/servizio nel quale deve operare, della necessità di indossare particolari DPI e di eventuali procedure speciali di accesso al reparto/servizio stesso;
5. Attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall'apposita segnaletica e cartellonistica specifica (deposito infiammabili, deposito ossigeno locali tecnici, ecc.);
6. Segnalare immediatamente al Responsabile del Reparto/Servizio ogni anomalia, disfunzione o situazione di pericolo;
7. Segnalare immediatamente al Responsabile del Reparto/Servizio ogni infortunio che dovesse verificarsi;
8. Dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore; del datore di lavoro; la data di assunzione; (e in caso di subappalto la relativa autorizzazione) e debitamente esposta;
9. In caso di manipolazione di sostanze chimiche pericolose volatili, e ogni qualvolta si effettuino operazioni che comportino sviluppo di gas, polveri o fumi nocivi se possibile lavorare all'esterno o altrimenti aerare il più possibile l'ambiente;
10. Utilizzare sempre i specifici DPI;
11. Lavarsi le mani ogni volta che si lasciano gli ambienti per mangiare, bere (o fumare);
12. In caso di rovesciamento di contenitori, provette ecc., avvertire immediatamente il responsabile del reparto/servizio nel quale si sta operando;

È VIETATO

1. Fumare negli ambienti interni all'Opera Pia Coianiz al di fuori degli spazi dove espressamente previsto; (Divieto totale di fumo in ospedali, uffici della pubblica amministrazione – art. 51 comma 1 Legge 3/2003)
2. Usare negli ambienti interni all'Opera Pia Coianiz fiamme libere, pezzi roventi o comunque ogni tipo di apparecchio portatile o fisso che provochi scintille senza l'autorizzazione del Servizio Tecnico dell'Opera Pia Coianiz ;
3. Recarsi in luoghi e/o impianti diversi da quelli ove è comandato svolgere il proprio lavoro;



**Azienda pubblica di servizi alla persona
OPERA PIA COIANIZ**

33017 TARCENTO (Udine) Via P. Coianiz, n. 8
Cod. F. e Part. IVA 00512430307

4. Lasciare attrezzi e/o materiali che possano ingombrare o costituire potenziale pericolo in luoghi di lavoro e transito (comprese le vie di fuga) frequentati da operatori, utenti e ospiti dell'Opera Pia Coianiz
5. Operare allacciamenti a reti idriche, elettriche, aria compressa, gas o comunque qualsiasi tipo di allacciamento, senza la specifica autorizzazione del Servizio Tecnico dell'Opera Pia Coianiz;
6. Eseguire manovre non autorizzate su impianti, macchine ed attrezzature, ecc.; trasportare persone con mezzi non adibiti a tale scopo (carrelli, gru, pale meccaniche ecc.);
7. Toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione del responsabile del reparto/servizio;
8. Manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze chimiche e/o fluidi biologici eventualmente presenti negli ambienti sanitari in cui le ditte sono chiamate ad operare senza esplicita autorizzazione del responsabile del reparto e senza giustificato motivo;
9. Mangiare, bere, fumare, lungo i corridoi o nelle stanze di degenza;
10. Tentare di rimediare a qualsiasi incidente senza aver ricevuto specifiche istruzioni;
11. Effettuare interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente e senza specifica autorizzazione;
12. Effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica;
13. Utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme;
14. Usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi);
15. Lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito.
16. L'utilizzo di attrezzature e/o macchine di proprietà dell'Opera Pia Coianiz (scale portatili, carrelli, attrezzature manuali in genere ecc.);
17. Effettuare riparazioni di fortuna ;
18. Mescolare sostanze e preparati pericolosi che tra loro diano origine a reazioni pericolose o che siano incompatibili;
19. ASSUMERE QUALSIASI SOSTANZA ALCOOLICA e/o STUPEFACENTE durante l'orario di lavoro e comunque all'interno dell'Opera Pia Coianiz.

MISURE DI EMERGENZA PER IMPRESE ED I LAVORATORI AUTONOMI

INCENDIO/EVACUAZIONE

Comportamento di qualsiasi lavoratore comunque operante all'interno dell'Opera Pia Coianiz

<i>Circostanza</i>	<i>Azioni</i>
SEMPRE	Ogni lavoratore deve prendere attenta visione dei dispositivi di prevenzione e protezione antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme ecc.) e delle norme di comportamento specifiche (indicazioni, planimetrie con percorsi di fuga e luoghi di ritrovo) del luogo in cui è chiamato ad operare.



<p>SE SI SCOPRE UN PRINCIPIO DI INCENDIO</p>	<p>Ogni lavoratore che si accorge di un principio di incendio o di un pericolo in genere, è tenuto ad intervenire immediatamente con la seguente modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• ricercare se nella zona in cui ci si trova è presente un pulsante antincendio e premerlo, <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none">• contattare telefonicamente il centralino telefonico dell'Opera Pia Coianiz al n. 711 o la Prima Infermeria - R.S.A. al n. 722 comunicando il posto ed il tipo di evento;• se si tratta di principio di incendio ed il lavoratore è stato addestrato, intervenire utilizzando l'estintore più vicino;
<p>SE SI È COINVOLTI IN UNA EMERGENZA</p>	<p>Seguire le indicazioni degli addetti alla gestione emergenza (addetti di reparto, gruppo di primo intervento, squadre di emergenza, VVFF); se richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fornire aiuto per lo spostamento ed evacuazione degli ospiti;• Contribuire a mantenere la calma, non correre, non urlare, evitare situazioni di panico; <p>negli altri casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• uscire dal reparto seguendo le segnalazioni delle uscite di sicurezza e dirigersi verso il punto di raccolta indicato nella planimetria affissa alle pareti del luogo in cui vi trovate e attendere istruzioni;• è vietato ritornare negli ambienti in emergenza fino a comunicazione di cessato allarme.

RISCHIO BIOLOGICO: CONTATTO ACCIDENTALE CON MATERIALE CONTAMINATO

Misure immediate:

1. Lesioni percutanee in caso di puntura con aghi o ferita con strumenti contaminati da materiale biologico
 - a. provocare sanguinamento della lesione attraverso la spremitura della stessa;
 - b. lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone e disinfettare (es. soluzione di iodio o composti di cloro 10%)
2. Contaminazione di mucose



- a. sciacquare abbondantemente con acqua corrente per 10-15 minuti, senza sfregare, evitando l'uso di soluzioni, detergenti o disinfettanti.
3. Contaminazione di cute lesa
 - a. lavare abbondantemente con acqua corrente la zona interessata
 - b. disinfettare

Dopo queste misure:

- A. avvisare immediatamente il proprio responsabile ed responsabile del reparto/servizio in cui si opera;
- B. rilevare dettagliatamente luogo dove è avvenuto l'incidente e le modalità di accadimento,
- C. attenersi alle indicazioni del proprio responsabile per l'eventuale avvio della profilassi post esposizione.

RISCHIO CHIMICO: SPANDIMENTO ACCIDENTALE DI SOSTANZE, PREPARATI O RIFIUTI CHIMICI

Avvisare immediatamente il responsabile del reparto/servizio in cui si opera ed il proprio responsabile;